



# *Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste*

DIREZIONE GENERALE DELLA PESCA MARITTIMA E DELL'ACQUACOLTURA

**Attuazione Raccomandazione ICCAT 25-09 concernente l'uso delle Traplines, finalizzata a valutare l'impatto di tale attrezzo sulla specie bersaglio del pesce spada e sulle catture accessorie**

## **LA DIRETTRICE GENERALE**

**VISTO** il Decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 153, recante “Norme di attuazione della legge 7 marzo 2003, n. 38 in materia di pesca marittima”;

**VISTO** il decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, concernente le misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e di acquacoltura, in attuazione dell'art. 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96;

**VISTO** il Decreto ministeriale 26 gennaio 2012, recante adeguamento alle disposizioni comunitarie in materia di licenze di pesca;

**VISTO** il Decreto ministeriale n°16741 del 26 luglio 2017, recante modalità, termini e procedure per l'applicazione del sistema di punti per infrazioni gravi alla licenza di pesca;

**VISTO** il D.P.C.M. 16 ottobre 2023, n. 178, concernente “Regolamento recante la riorganizzazione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste a norma dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74”;

**VISTO** il Decreto ministeriale n. 47783 del 31 gennaio 2024, registrato dalla Corte dei conti in data 23 febbraio 2024 al n. 288, concernente l'individuazione degli uffici dirigenziali non generali e le relative competenze;

**VISTO** il Reg. (CE) n. 1224/2009 ed in particolare, l'art. 7 paragrafo 1, che consente di autorizzare i pescherecci comunitari allo svolgimento di attività di pesca specifiche unicamente se esse sono indicate in una autorizzazione di pesca in corso di validità, quando il tipo di pesca o le zone di pesca in cui le attività sono autorizzate rientrano: a) in un regime di gestione dello sforzo di pesca; b) in un piano pluriennale; c) in una zona di restrizione della pesca; d) nella pesca a fini scientifici; e) in altri casi previsti dalla normativa comunitaria;

**VISTO** il Reg. (UE) n.1380/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca ed in particolare gli articoli 9, 10 e 15 inerenti principi, obiettivi e contenuto dei piani pluriennali e obbligo di sbarco;

**VISTO** il Reg. (UE)n. 2023/2842 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 novembre 2023 che modifica i regolamenti (CE) n. 1224/2009, (CE) n. 1967/2006 e (CE) n. 1005/2008 del Consiglio e i regolamenti (UE) 2016/1139, (UE) 2017/2403 e (UE) 2019/473 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i controlli nel settore della pesca;

**VISTO** il Regolamento di esecuzione (UE) 2025/2196 della Commissione del 17 ottobre 2025 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio per quanto riguarda l'accesso alle acque e alle risorse, il controllo della pesca, la sorveglianza, l'ispezione e



# *Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste*

## DIREZIONE GENERALE DELLA PESCA MARITTIMA E DELL'ACQUACOLTURA

l'esecuzione, le detrazioni dai contingenti e dagli sforzi di pesca, i dati e le informazioni, e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011 della Commissione;

**VISTA** la Raccomandazione ICCAT 25-09 relativa alla sperimentazione dell'uso delle Traplines;

**VISTO** il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 9 gennaio 2026, con il quale è stato conferito alla Dottoressa Romito Graziella l'incarico di Direttrice generale della Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura, registrato dalla Corte dei conti al n. 137 del 3 febbraio 2026;

**VISTO** il Decreto direttoriale dell'8 ottobre 2024, con il quale è stato conferito al Dr. Roberto Nepomuceno l'incarico di Direttore dell'Ufficio dirigenziale non generale PEMAC III della Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura, registrato dall'Ufficio Centrale di Bilancio al n. 850 del 19 ottobre 2024 e dalla Corte dei Conti al n. 1522 del 29 ottobre 2024;

**VISTA** la nota n.0149307 del 30/03/2026 che regolamenta l'uso delle Traplines;

**VISTO** l'orientamento del comitato SCRS Standing Committee on Research and Statistics di ICCAT che richiede alle CPC (Parti Contraenti) di implementare misure per la registrazione e l'analisi dei dati di cattura per unità di sforzo (CPUE) tramite tale attrezzo;

**VISTO** le consultazioni tecniche della 18ª riunione del Gruppo di Lavoro sulle Misure di Monitoraggio Integrato (IMM) dell'ICCAT sulla necessità di allineare i metodi di rilevamento;

**VISTE** le "Misure esplicative dell'attività di pesca del pesce spada nel Mediterraneo" approvate con D.D. prot. 0187027 del 31/03/2023;

**TENUTO CONTO** delle consultazioni che si sono svolte durante la riunione del 2024 della Standing Committee on Research and Statistics (SCRS) sulla selettività della Trapline;

**CONSIDERATO** che la Trapline è generalmente costituita da una serie di anelli concentrici di dimensioni crescenti, in cui è possibile inserire un amo e/o un'esca artificiale nell'anello più piccolo e/o fissare delle luci agli anelli più grandi. Le lenze vengono generalmente impiegate come parte di un palangaro di superficie, alternando ami in proporzioni diverse;

**VISTA** la necessità di notificare al Segretariato ICCAT l'elenco delle unità autorizzate, i protocolli di raccolta dati e gli obiettivi della stessa;

**RITENUTO** necessario avviare una campagna di pesca per la raccolta dati a livello nazionale per identificare le unità che parteciperanno fino al 31 dicembre 2028;

### **DECRETA**

#### **Articolo1**

*(Oggetto e finalità)*

1. Il presente decreto recepisce e disciplina la Raccomandazione ICCAT 25-09 relativa alla sperimentazione finalizzata alla raccolta dei dati sull'utilizzo dell'attrezzo denominato "Trapline".
2. La campagna avrà durata fino al 31 dicembre 2028.



# *Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste*

## DIREZIONE GENERALE DELLA PESCA MARITTIMA E DELL'ACQUACOLTURA

### **Articolo 2**

#### *(Requisiti di partecipazione)*

1. Possono presentare istanza di inserimento dell'imbarcazione nell'elenco delle unità da pesca autorizzate alla sperimentazione finalizzata alla raccolta dei dati mediante l'utilizzo dell'attrezzo denominato "Trapline" così come previsto dalla Raccomandazione ICCAT 25-09 esclusivamente le imprese armatrici di unità da pesca che risultino già in possesso, alla data di presentazione della domanda di cui al successivo paragrafo 3, dei seguenti criteri:
  - 1.1 possedere l'autorizzazione per la pesca del pesce spada (SWO) ed essere regolarmente inserite negli elenchi delle unità autorizzate alla pesca SWO pubblicati sul sito web dell'ICCAT;
  - 1.2 non rientrare nei casi di inammissibilità previsti dai paragrafi 1 e 3 dell'art.11 del Reg. (UE) 2021/1139 da valutare ai sensi del paragrafo 6 del medesimo articolo. La gravità dell'infrazione è determinata ai sensi di quanto previsto dall'Allegato I del Regolamento delegato (UE) 2022/2181 della Commissione del 29 giugno 2022 e dal D. Lgs. del 9 gennaio 2012, n. 4, concernente le misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e di acquacoltura, in attuazione dell'art. 28 della Legge del 4 giugno 2010, n.96;
  - 1.4 non rientrare tra i casi di esclusione di cui all'art. 136 del Reg. (UE) 2018/1046;
  - 1.4 essere disponibile ad imbacare personale a bordo per il monitoraggio e il rispetto di quanto previsto dalla raccomandazione ICCAT 25-09 (Osservatori).
  - 1.5 Adesione dei comandanti e degli armatori al rispetto degli obblighi previsti dalla raccomandazione ICCAT 25-09.

### **Articolo 3**

#### *(Termini e modalità di presentazione della domanda)*

1. Le domande, compilate secondo il modello di cui all'allegato 1 al presente decreto, dovranno pervenire alla Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura, per l'annualità 2026 entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla pubblicazione del presente Decreto sul sito istituzionale del MASAF esclusivamente all'indirizzo PEC: [aoo.pemac@pec.masaf.gov.it](mailto:aoo.pemac@pec.masaf.gov.it)
2. L'istanza deve contenere l'impegno esplicito dell'armatore a rispettare i protocolli di raccolta dati definiti all'allegato 2 della Raccomandazione ICCAT 25-09.
3. Le istanze cartacee non saranno prese in considerazione.
4. Per le annualità 2027 e 2028, qualora non già inserite in elenco, le imprese armatrici dei pescherecci interessati, potranno presentare domanda secondo le modalità di cui ai precedenti paragrafi 1 e 2 entro e non oltre il 1° marzo del 2027 e 2028.



# *Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste*

## DIREZIONE GENERALE DELLA PESCA MARITTIMA E DELL'ACQUACOLTURA

### **Articolo 4**

#### *(Elenco delle unità autorizzate)*

1. La Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura ufficio PEMAC III, verificato il possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, provvederà ad autorizzare l'unità all'uso dell'attrezzo "Trapline" attraverso un formale nulla osta all'uso dell'attrezzo e al contempo provvederà a costituire un elenco di unità autorizzate all'uso della "Trapline".
2. L'autorizzazione ha valenza fino alla data del 31 dicembre 2028 e decade in caso di infrazioni gravi e/o rinuncia formale dell'armatore autorizzato.
3. L'elenco delle unità autorizzate sarà notificato al Segretariato dell'ICCAT anteriormente alla data di rilascio dell'autorizzazione all'attività di monitoraggio, con l'obiettivo di integrare la lista delle unità autorizzate all'uso della Trapline dell'ICCAT come previsto dall'art. 4 par. a) della Racc. ICCAT 25-09.
4. Le unità individuate attraverso la procedura del presente decreto e riportate nell'elenco delle unità autorizzate saranno incluse in un piano di monitoraggio stabilito dal Comitato Tecnico-Scientifico di cui al successivo articolo 6, secondo le indicazioni dalla Raccomandazione ICCAT 25-09, Art. 4 paragrafo b).
5. Il piano di monitoraggio garantirà che i protocolli di raccolta dei dati siano conformi all'annesso 1 della Raccomandazione ICCAT 25-09 e includano informazioni su catture, sforzo di pesca, configurazione degli attrezzi e catture accessorie, comprese le interazioni con specie in pericolo e/o minacciate.

### **Articolo 5**

#### *(Obblighi di raccolta e trasmissione dati)*

1. I comandanti delle unità autorizzate sono tenuti alla raccolta dei seguenti dati minimi come da raccomandazione ICCAT:
  - 1.1 Data e posizione di pesca;
  - 1.2 Profondità di pesca e configurazione dell'attrezzo (numero di ami e numero di Traplines);
  - 1.3 Dati di cattura specifici per specie, con particolare riferimento al pesce spada;
  - 1.4 Eventuali interazioni con specie protette (tartarughe, uccelli marini, mammiferi).
2. Nelle operazioni condotte nel Mar Mediterraneo, il numero massimo combinato di ami e Traplines non può superare le 2500 unità per set.
3. Una seconda serie di ami/Traplines già armati può essere consentita a bordo per viaggi superiori a due giorni, a condizione che sia adeguatamente fissata e stivata nei ponti.
4. Nel caso in cui è presente un osservatore scientifico a bordo dell'unità autorizzata, questo è tenuto alla raccolta dei seguenti dati:
  - 4.1 Data e posizione di pesca;



# *Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste*

## DIREZIONE GENERALE DELLA PESCA MARITTIMA E DELL'ACQUACOLTURA

- 4.2 Dettagli sul tipo di trapline e configurazione utilizzata (es. utilizzo di esca, numero di ami e numero di traplines per cala (effort), utilizzo delle luci);
  - 4.3 Durata di immersione dell'attrezzo (es. tempo impiegato dall'inizio alla fine dell'operazione);
  - 4.4 Profondità di pesca;
  - 4.5 Dimensioni dell'attrezzo (es. numero degli anelli e perimetro di ogni anello);
  - 4.6 Dati di cattura specifici per specie, con particolare riferimento al pesce spada, per ami e trapline;
  - 4.7 Rigetti e *bycatch* con eventuali interazioni con specie protette (tartarughe, uccelli marini, mammiferi).
  - 4.8 Al fine di valutare il potenziale impatto sui giovanili, l'osservatore scientifico è tenuto a raccogliere la distribuzione della lunghezza delle specie ritenute a bordo.
5. I dati raccolti devono essere trasmessi al MASAF secondo le tempistiche e modalità che saranno definite con successivo decreto del Direttore generale della pesca marittima e dell'acquacoltura basate sui modelli di rendicontazione armonizzati di ICCAT.

### **Articolo 6**

#### *(Istituzione del Comitato Tecnico-Scientifico)*

1. Al fine di garantire la coerenza metodologica, la validazione e l'integrità scientifica dei dati raccolti nel corso della campagna di pesca, è istituito, con successivo Decreto del Direttore generale della pesca marittima e dell'acquacoltura un Comitato Tecnico Scientifico.
2. Il Comitato è composto da esperti e ricercatori appartenenti a enti di ricerca pubblici e privati, dotati di comprovata e documentata esperienza nella raccolta dati e nell'analisi delle prestazioni dell'attrezzo Trapline, oltre che da dirigenti degli uffici competenti della Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura.
3. Il Comitato, presieduto e convocato dal Direttore generale della pesca marittima e dell'acquacoltura, svolge le seguenti funzioni:
  - 3.1 Validazione dei protocolli: assicura che i protocolli di raccolta dati applicati dalle unità autorizzate siano conformi agli standard richiesti dall'ICCAT e dall'allegato 2 della Raccomandazione 25-09;
  - 3.2 Supervisione scientifica: monitora l'andamento della campagna di raccolta dati e fornisce supporto tecnico agli uffici della Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura nella valutazione della qualità dei dati trasmessi;
  - 3.3 Analisi degli impatti: collabora all'analisi comparativa tra Trapline e palangaro tradizionale, con particolare focus sulla selettività delle taglie del pesce spada e sulla riduzione delle catture accessorie di specie protette;



# *Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste*

## DIREZIONE GENERALE DELLA PESCA MARITTIMA E DELL'ACQUACOLTURA

- 3.4 Relazione annuale: redige una sintesi tecnica dei risultati ottenuti da sottoporre alla Commissione Europea e al Segretariato ICCAT (SCRS) secondo le scadenze previste.
4. La partecipazione ai lavori del Comitato non dà diritto a compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati.

### **Articolo 7**

#### *(Monitoraggio e Sanzioni)*

- 1 La Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura, anche avvalendosi del Corpo delle Capitanerie di Porto - Guardia Costiera, monitorerà il rispetto dell'uso dell'attrezzo trap line autorizzato e la regolarità delle trasmissioni dei dati da parte delle imbarcazioni autorizzate.
- 2 In caso di mancata o incompleta trasmissione dei dati, l'unità inadempiente riceverà un primo avviso formale.
- 3 Qualora l'inottemperanza dovesse persistere, l'unità verrà definitivamente cancellata dall'elenco dei soggetti autorizzati alla campagna di pesca per la raccolta dati, con conseguente revoca del nulla osta all'uso dell'attrezzo.

### **Articolo 8**

#### *(Trasmissione alla Commissione Europea)*

1. La Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura provvederà alla trasmissione dei dati raccolti e dell'elenco delle unità autorizzate alla Commissione Europea, per il successivo inoltro al Segretariato ICCAT e al comitato SCRS (Standing Committee on Research and Statistics).
2. Il presente decreto è pubblicato sul sito internet del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

La Direttrice Generale  
Dr.ssa Graziella Romito  
(firmato digitalmente ai sensi del CAD)